



## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019**

In attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 431/1998, art. 11 – Fondo Nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione, della deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009 e n. 228 del 06.03.2018, della deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.04.2019.

### **Il Responsabile dei Servizi istituzionali, programmazione e controllo**

#### **RENDE NOTO**

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **30.04.2019 e fino alle ore 18,00 del 30.05.2019**, per n. 30 giorni consecutivi.

#### **Art. 1 – requisiti e condizioni per l'ammissione al Bando**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica nel Comune di Colle di Val d'Elsa e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 2) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio di residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non dovrà essere superiore a €. 600,00= e se superiore verrà ricondotto a tale importo convenzionale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il calcolo del contributo spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio.

- 3) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 4) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- 5) possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 13.338,26 ed un valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero", o comunque incongrua, cioè nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia di importo inferiore al canone di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune oppure una autocertificazione circa le fonti di sostentamento. Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica, oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

- 6) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 7) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6;
- 8) non essere titolari di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti di cui ai punti 1-2-3-4-6-7 e 8 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.

## **Art. 2 – nucleo familiare**

I requisiti per la determinazione del nucleo familiare sono quelli determinati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..

## **Art. 3 – determinazione della situazione economica e patrimoniale**

I concorrenti devono presentare una attestazione ISE/ISEE, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, rientrante entro i valori di seguito indicati:

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 (€ 13.338,26).
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

## **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

## **Art. 5 – Documentazione**

- I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000;
- deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia del contratto di locazione e documentazione attestante il versamento dell'imposta di registro per l'anno in corso;
- deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- nel caso di valore ISE "0" o reddito inferiore al canone annuo corrisposto, deve essere allegata, **pena l'esclusione**, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti a IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
- nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento identità del dichiarante;
- nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL;
- al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, **dal 02 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020**, in allegato al modulo "A" debitamente compilato, le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o di idonea documentazione equipollente.

**La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio.**

**Non saranno accettate eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche presentate posteriormente al termine di scadenza del bando.**

#### **Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$\text{canone locazione/ valore ISE} = \text{Punteggio}$$

I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità attribuendo a ciascuna condizione di disagio punti 1:

- a. presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- b. nucleo familiare interamente composto da under trentacinquenni;
- c. presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti disabili con invalidità superiore al 67% e/o di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- d. nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico;

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione.

#### **Art. 7 – formazione e pubblicazione della graduatoria.**

a) Istruttoria delle domanda

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, tramite l'apposita Commissione, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, pubblicata all'Albo "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi. La posizione o l'esclusione della graduatoria provvisoria saranno comunicate agli interessati mediante servizio postale. L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali. Entro il termine di pubblicazione è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in opposizione alla Commissione comunale entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva è approvata dal Responsabile del Servizio competente ed è valida a decorrere dal 1° giorno di pubblicazione all'albo on line.

#### **Art. 8– Entità e durata del contributo**

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, , attuativo dell'art. 11 della legge n. 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il valore di certificazione ISE in corso di validità del nucleo familiare.

Il contributo è calcolato corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza del canone e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'importo massimo ammissibile del contributo o comunque la quota spettante, come sopra determinata potrà essere modulata, e quindi eventualmente ridotta, in base alle effettive risorse economiche disponibili al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria. **Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo ed in ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad euro 200,00.

#### **Art. 9 – modalità di erogazione del Fondo**

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese.

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, improrogabilmente nel periodo dal 02 gennaio al 31 gennaio 2020 , utilizzando il Modulo A allegato alla domanda, le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi. La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale.

Sono considerate valide:

- le ricevute rilasciate dal proprietario con indicato il nome e cognome del locatore, debitamente sottoscritte dal proprietario per quietanza e l'indirizzo dell'immobile locato, l'importo del canone e le mensilità di riferimento oltre al nome del conduttore che effettua il pagamento;
- ricevute quietanzate rilasciate dagli istituti di credito e/o postali;
- una dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto, che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della disponibilità dell'alloggio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **Art. 10 – modalità di erogazione del contributo a terzi**

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto. In tal caso il locatore dovrà attestare, con propria dichiarazione sottoscritta, l'avvenuta sanatoria parziale o totale della morosità.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 11 – distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso:

- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (al piano terra della sede comunale),
- sono inoltre scaricabili dal sito internet del Comune all'indirizzo [www.comune.collevaldelsa.it](http://www.comune.collevaldelsa.it).

I dati richiesti sono tutti obbligatori e l'incompleta compilazione comporta l'esclusione della domanda.

**Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso,** ed essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di scadenza del presente bando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale dell'Ufficio postale accettante.

#### **Art. 12 – controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

**Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

#### **Art. 13 - Informativa in materia di protezione dati personali**

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito di tale procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti di cui alla presente normativa.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colle di Val d'Elsa. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dei Servizi istituzionali, programmazione e controllo. DPO (data protection officer - responsabile della protezione dei dati): Società Esseti Servizi Telematici srl (Avv. Flavio Corsinovi) - Via della Repubblica, 178 - Prato.

#### **Art. 14 – norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/1998 smi, alla L.R.T. n. 2/2019, al DPCM n. 159/2013 e successive deliberazioni e relativi decreti di attuazione di competenza regionale.

-----

Colle di Val d'Elsa, 30 aprile 2019

*Il Responsabile del Servizio  
Organi istituzionali, programmazione e controllo  
Dott. Angelo Capalbo  
(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 smi)*